



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Sara Trabalza	Presidente est.
Dott. Federico Falfari	Giudice
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 99-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale ed, in via subordinata, per l'apertura della liquidazione controllata proposta da **BUONCONSIGLIO 4 S.r.l.**, Società Unipersonale con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, CF e P.Iva 05273160266, **e per essa PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A.** con sede in Milano, Via Valtellina 15/17, CF e P. Iva 08360630159, rappresentata da **PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A.**, sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, C.F. e P.IVA 13048380151, rappresentata e difesa, coma da procura speciale alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Daniela D'Orazio, del Foro di Milano, domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Boccaccio n. 45

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

ONOFRI SAS DI SANTIFICETUR SILVIA & C. (C.F. 02295740548), con sede in Bevagna, Via Onofri n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore **Sig.ra Silvia Santificetur** (CF:SNTSLV82P44D786G) residente in Bevagna, Corso Amendola n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalisa Stancati, come da procura alle liti rilasciata in calce al ricorso, domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Guido d'Arezzo n. 35


RESISTENTE


FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE



Sent. n. 16/2025 pubbl. il 04/04/2025


Rep. n. 22/2025 del 04/04/2025








Sent. n. 16/2025 pubbl. il 04/04/2025


Dep. n. 22/2025 del 04/04/2025














Visti gli artt. 121 e 270 CCII

P.Q.M.

- 1) rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale promossa nei confronti di **ONOFRI SAS DI SANTIFICETUR SILVIA & C.** (C.F. 02295740548), con sede in Bevagna, Via Onofri n. 2 nonché nei confronti del socio accomandatario **Silvia Santificetur**, per le causali di cui in motivazione;
- 2) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **ONOFRI SAS DI SANTIFICETUR SILVIA & C.** (C.F. 02295740548), con sede in Bevagna, Via Onofri n. 2 nonché nei confronti del socio accomandatario **Silvia Santificetur** (C.F. SNTSLV82P44D786G), residente in Bevagna, Corso Amendola n. 15;
- 3) Nomina Giudice Delegato la **Dott.ssa Sara Trabalza**;
- 4) Nomina liquidatore la **Dott.ssa Bianchini Giada**;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del soggetto sottoposto a liquidazione controllata e che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, previa specifica istanza da depositare sollecitamente a cura del Liquidatore;
- 7) dispone che il liquidatore:
 - Inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto, con esclusione dei dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non



- sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;



- autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 8) dispone che, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
- 9) dispone che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, stabilisca se chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- 10) autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi, previa emissione di mandati del G.D.;
- 11) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, oltre che trascritta presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari competente per territorio, ove sussistano immobili in proprietà dei soggetti sottoposti a liquidazione;
- 12) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024. Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 3.04.2025

Il Presidente est.
Dott.ssa Sara Trabalza

